



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI

Sezione Lavoro

n. 1299/16 R.Gen.

Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO

nella causa

TRA

NARCISO GIAMPAOLO (nata a Napoli il 16.10.1978), elettivamente domiciliato in Tivoli, viale Trieste 71, presso lo studio dell'avv. Emanuele Giare che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti

opponente

E

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti Inps, **S.C.C.I S.p.A.**, elettivamente domiciliato in Castelnuovo di Porto, via dei Castagni 8 presso lo studio dell'avv. Elisabetta Naglieri, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carla Attanasio in virtù di procura alle liti in atti

opposto

NONCHE'

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Frosinone, corso della Repubblica 7, presso lo studio dell'avv. Emanuela Ranelli che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla memoria difensiva

opposta

NONCHE'

COMUNE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistito e difeso dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Raffaele Squeglia, elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, giusta procura generale in atti

opposto

ADR

NONCHE'

COMUNE TELESE TERME

COMUNE DI MINORI

PREFETTURA DI NAPOLI

COMUNE DI NOLA

opposti contumaci

all'udienza del 3.10.2019 ha pronunciato la seguente sentenza

DISPOSITIVO

- dichiara il difetto di giurisdizione/competenza del giudice adito per tutti i crediti diversi da quelli previdenziali Inps;
- dichiara inammissibile l'opposizione in relazione ai crediti di natura previdenziale
- compensa interamente, tra le parti, le spese processuali.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Giampaolo Narciso ha chiesto l'annullamento del preavviso di fermo (n. 07180201400031851000) di un veicolo di sua proprietà, notificatoli il 3 febbraio 2016, deducendo che: a) non gli sarebbero stati mai notificati gli atti presupposti; b) la prescrizione dei crediti ivi riportati; c) l'intervenuta decadenza dalla possibilità di riscossione mediante ruolo dei crediti; d) illegittimità delle sanzioni applicate.

Si è costituita (tardivamente) in giudizio Equitalia Servizi s.p.a., evidenziando che soltanto una delle plurime cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo opposto riguarda crediti previdenziali, ossia la cartella n. 0712008014080007300, eccependo – pertanto – l'incompetenza di questo giudice a favore del giudice di pace. Per il resto, ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza del 12.12.2017 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli Enti impositori, titolari sostanziali dei crediti sottesi all'atto impugnato.

ADP



A seguito di tale integrazione si sono costituiti in giudizio l'Inps e il Comune di Napoli che hanno eccepito l'incompetenza di questo Tribunale e chiesto il rigetto del ricorso perché inammissibile e infondato.

Dopo tale adempimento, all'odierna udienza la causa è stata discussa.

Deve premettersi che l'oggetto del presente giudizio può riguardare soltanto la cartella n. 0712008014080007300, che è l'unica tra gli atti presupposti al preavviso di fermo che si riferisce a crediti di natura previdenziale.

Come tempestivamente eccepito dall'Inps e dal Comune di Napoli, per le altre cartelle richiamate nel preavviso e qui opposte (nn. 07120080117684119000, 07120080168081223000, 07120080238151658000, 07120090031700746000, 0712009006520278000) questo Giudice non è competente.

Esse, infatti, riguardano sanzioni amministrative per infrazioni del codice della strada.

Costituisce costante insegnamento di legittimità quello secondo cui, in materia della riscossione tramite ruoli, la giurisdizione e la competenza si determinano *ratione materiae* in ragione della natura dei crediti oggetto del procedimento, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che si reagisca contro un atto basato su cartelle di diverso oggetto (cass. n. 22730 dl 2012).

Il giudicante ritiene pertanto che col ricorso si debbano intendere impugnate solo le cartelle o le parti di esse aventi ad oggetto crediti di previdenza obbligatoria.

Da tali considerazioni discende che possono essere superati eventuali problemi in ordine alla notifica del ricorso nei confronti di Enti Impositori diversi dall'Inps. I comuni indicati in epigrafe e la prefettura di Napoli, infatti, non possono considerarsi litisconsorti necessari, essendo – come detto – il presente giudizio circoscritto ai crediti contributivi e, quindi, detti soggetti non dovevano nemmeno essere evocati in giudizio dall'opponente.

Delineato il perimetro del presente scrutinio, deve evidenziarsi che l'unica cartella oggetto del vaglio risulta essere stata regolarmente notificata al Narciso (vedi documentazione Equitalia, acquisibile ex art. 421 c.p.c., specie in considerazione degli interessi di natura pubblicistica sottesi alla riscossione dei contributi previdenziali).

MP



Né la validità di tale notifica può essere inficiata dalle generiche contestazioni, svolte nel corso del giudizio, dalla difesa opponente circa la non conformità delle copie delle relate prodotte dalle parti opposte ai relativi originali.

A tale proposito si ricorda che, per consolidata giurisprudenza, anche la contestazione c.d. "di conformità" (come il disconoscimento), che peraltro manca del tutto nel caso di specie, non può essere generica, essendo preciso onere della parte di specificare sotto quale profilo si assuma la non corrispondenza della copia prodotta all'originale, anche al fine di evidenziare la serietà e ragionevolezza della censura, che - nel caso in esame - è stata formulata in termini estremamente generica.

Detto ciò, va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:

a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro e con il rispetto degli artt. 442 e ss c.p.c.;

b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.). Questa opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione;

c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617,

ADP

comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80.

Inoltre, deve ricordarsi che in tema di sanzioni amministrative in materia previdenziale, l'opposizione avverso l'avviso di pagamento (contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973), così come l'opposizione avverso il preavviso di fermo di autoveicoli o l'opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria (contenenti anch'esso l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo), fondate sulla nullità o sull'irritualità della notifica delle cartelle di pagamento sottostanti - configurano un'opposizione agli atti esecutivi, da proporre, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nelle forme ordinarie.

A tali opposizioni, pertanto, si applica il termine perentorio di venti giorni dalla notifica - previsto dal citato art. 617 c.p.c., per l'opposizione agli atti esecutivi - la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione (rilevabile anche d'ufficio), inammissibilità che preclude ogni questione sulla dedotta irregolarità della notifica delle cartelle di pagamento (cfr. Cass. 12.11.2008, n. 27019; Cass. 11.5.2010, n. 11338 e Cass. 21.12.2012, n. 23891).

Poiché, nel caso in esame, la cartella di pagamento è stata ritualmente notificata e - tra l'altro - l'opposizione è stata proposta con ricorso depositato il 4.4.2016, a fronte della notifica del preavviso asseritamente avvenuta il 3.2.2016 (non è stata prodotta la relata di notifica di tale atto), unica censura che - in astratto - potrebbe essere esaminata è quella di prescrizione successiva alla notifica della cartella.

Invero, in conseguenza della rituale notifica della cartella e dell'opposizione al preavviso oltre 40 giorni, rimane preclusa ogni altra questione riguardante la notifica delle cartelle e il merito della pretesa.

Tuttavia, con la presente opposizione non è stata formulata alcuna eccezione di prescrizione successiva alla notifica della cartella.

Dal tenore dell'atto introduttivo, si evince chiaramente che l'opponente abbia inteso eccepire soltanto la prescrizione antecedente alla notifica della cartella. Sul punto, infatti, si legge nel ricorso soltanto che "tutte le cartelle elencate

ADP

nell'atto impugnato siano state emesse nonostante la evidente prescrizione del diritto".

L'opposizione, per le ragioni esposte, va dichiarata inammissibile.

Considerato che sulle questioni affrontate sono intervenuti, nel corso del giudizio, numerosi pronunciamenti giurisprudenziali, talvolta in senso contrastante, le spese processuali vanno interamente compensate.

Tivoli, 3.10.2019

Il giudice

Alessio Di Pietro

